

**VERBALE DI ESAME CONGIUNTO**  
ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  
per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30  
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Il giorno 28 del mese di marzo dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

L'azienda FLUNCH ITALIA SRL rappresentata dal Sig. HERVE RAMPAL

con l'assistenza dell'Associazione FIPE/Confcommercio di ROMA

e

Filcams CGIL rappresentata dal Sig. Luca De Zolt

Fisascat CISL rappresentata dalla Sig.ra Elena Vanelli

Uiltucs rappresentata dal Sig. Gabriele Fiorino

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dall'azienda FLUNCH ITALIA SRL, con sede legale in TORINO, CORSO ROMANIA, n. 460, P.IVA05739320017, che applica il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo dell' 8 febbraio 2018

Premesso che

- 1) il presente esame congiunto è stato effettuato in via telematica a seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda il giorno 26 marzo 2020 mediante pec ([nazionale@pec.filcams.it](mailto:nazionale@pec.filcams.it) , [fisascat.nazionale@pec.it](mailto:fisascat.nazionale@pec.it), [uiltucs@pec.it](mailto:uiltucs@pec.it), [silvio.moretti@fipe.it](mailto:silvio.moretti@fipe.it)), ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale si informava dell'esigenza di attivare il Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 con la causale "COVID-19";
- 2) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 (CORONAVIRUS), che al momento hanno determinato
  - La sospensione dell'attività fino a zero ore

Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la sospensione fino a zero temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, pari a 274 lavoratori, per un totale presunto di 9 settimane nel periodo dal 16/03/2020 al 31/08/2020 nelle unità produttive e secondo le modalità indicate nell'allegato 1 (All. 1).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) tale sospensione fino a zero ore temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'Azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e richiedere l'erogazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 secondo le modalità previste dall'art. 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- c) la causa per la quale si richiede l'intervento del Fondo di integrazione salariale è la seguente: COVID-19;
- d) l'Azienda presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dalle vigenti disposizioni in materia per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il tramite della procedura telematica sul portale INPS;

- e) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo, entro il termine di tre giorni dall'invio della comunicazione preventiva, l'esame congiunto di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo integrazione salariale con sospensione fino a zero ore, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 16/03/2020 al 31/08/2020, per n. 274 lavoratori operanti presso le unità produttive, come in allegato.
- f) l'Azienda anticiperà l'erogazione dell'assegno ordinario
- g) l'Azienda integrerà la differenza dell'assegno ordinario per il mese di marzo 2020.
- h) l'Azienda si riserva di decidere l'eventuale integrazione dell'assegno ordinario per i mesi successivi; nel caso l'Azienda decidesse di integrare anche nei mesi successivi lo farà a fronte dello smaltimento delle ore di ferie/rol/ex fest. maturate al 31/12/2019 e non ancora godute che dovranno essere azzerate prima di accedere al Fis. Resta inteso che verrà data informativa preventiva alle OO.SS. firmatarie di quanto verrà messo in atto.
- i) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro fino a zero ore qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Torino li 28/03/2020

Firme


FLUNCH ITALIA SRL

Flunch Italia s.r.l.  
c/o G.C. AUGHAN  
Ufficio del Personale  
Corso Romanin, 400  
10155 TORINO

UILTUCS



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL

